



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Ai Rettori e ai Direttori generali delle Università

Ai Presidenti e ai Direttori delle Istituzioni AFAM

Oggetto: Legge 12 aprile 2022, n. 33.

La legge 12 aprile 2022, n. 33, ha introdotto nel sistema legislativo italiano una novità lungamente attesa e foriera di favorevoli opportunità per gli studenti.

Con essa, infatti, è sancita la possibilità di contemporanea iscrizione a due corsi di formazione superiore, introducendo la possibilità per lo studente di conseguire due titoli appartenenti a tali tipologie di corsi nella medesima finestra temporale, così rimuovendo un divieto esistente dal 1933 ed allineando in tal modo la normativa nazionale alle norme europee in materia di libera circolazione ex articolo 21 TFUE, di promozione della mobilità degli studenti ex articolo 165 TFUE e di diritto all'istruzione ai sensi dell'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

La *ratio* della legge, evidentemente, è quella di consentire la concreta frequenza contemporanea a due percorsi formativi diversi in modo tale da arricchire il bagaglio culturale dello studente e, quindi, di aumentare le prospettive di inserimento nel mondo del lavoro.

Nel dettaglio, la legge prevede, all'articolo 1 (comma 1), la facoltà per ciascuno studente di iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di *master*, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale, escludendo tuttavia espressamente (comma 2) la possibilità di iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, allo stesso corso di *master*, anche presso due diverse istituzioni.

È inoltre consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di *master*, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di *master* e a un corso di specializzazione medica.

Per la contemporanea iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca e ad un corso di specializzazione medica, si continua a far riferimento al disposto dell'art. 7 del DM



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

226/2021, il quale prevede che la frequenza contestuale di corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche venga disciplinata da regolamenti di autonomia delle singole università nel rispetto delle specifiche condizioni ivi previste. La norma del citato art. 7 risulta compatibile con quanto disposto dalla nuova legge: l'art. 7 si limita, infatti, a prevedere delle condizioni per la frequenza congiunta dei due corsi. Tra queste condizioni vi è anche la possibilità di ridurre la durata del dottorato a due anni su domanda dell'interessato (previsione peraltro già contemplata all'art. 4, comma 6-bis, della legge 210 del 1998 che però prevedeva la riduzione automatica della durata del dottorato e non su domanda dell'interessato).

Il medesimo articolo 1 chiarisce che ai fini dell'iscrizione ai singoli corsi di studio è necessario in ogni caso il possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'accesso a tali corsi.

Si specifica, quindi, che l'iscrizione contemporanea è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere, fermi restando i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e per la determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università di cui al D.M. n. 270 del 2004. Similmente, all'articolo 2, comma 1, è sancita la facoltà per lo studente di iscriversi contemporaneamente a due corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o *master*, anche presso più istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

È altresì consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o *master* o di dottorato di ricerca o di specializzazione, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

È inoltre consentita l'iscrizione contemporanea presso le istituzioni dell'AFAM di cui al comma 1 dell'articolo 2, a un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o di *master* e a un corso di specializzazione, di cui al medesimo articolo 2 della legge n. 508 del 1999.

Anche in questo caso, l'iscrizione contemporanea è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere. D'altra parte, al comma 6, si stabilisce anche che è consentita, nel limite di due iscrizioni, l'iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni dell'AFAM di cui al comma 1. Al comma 4, analogamente a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, si prevede espressamente che *"non è consentita l'iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due istituzioni dell'AFAM italiane ovvero italiane ed estere"*.

Per quanto riguarda l'articolo 3 della legge, lo stesso detta norme in materia di diritto allo studio nei casi dell'eventuale doppia iscrizione di cui agli articoli 1 e 2.

Al comma 1 dell'articolo 3 si prevede che lo studente contemporaneamente iscritto a due corsi di cui agli articoli 1 e 2 possa beneficiare, limitatamente a quella delle due iscrizioni scelta dallo studente, degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio,



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

fermo restando l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.

Il comma 2 dell'articolo 3 prevede invece che le Università e le Istituzioni AFAM redigano annualmente un programma finalizzato a promuovere la partecipazione degli studenti lavoratori ai corsi di studio e alle attività formative successive al conseguimento del titolo.

L'articolo 4 della legge intende agevolare gli studenti ai fini della contemporanea iscrizione a due corsi di istruzione superiore. In ordine alle modalità e ai criteri da adottare per consentire la doppia iscrizione contemporanea, il comma 1 dispone che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca - da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti universitari - sono disciplinate le modalità per facilitare agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all'articolo 1, con particolare attenzione per i corsi che richiedono la frequenza obbligatoria, e per favorire il conseguimento, sulla base di apposite convenzioni, presso due università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale, di cui almeno un'istituzione italiana, di titoli finali doppi o congiunti.

Con il suddetto decreto, sentito il Ministro dell'istruzione, sono altresì stabilite le modalità di adeguamento del fascicolo elettronico dello studente, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché le modalità di raccordo con il *curriculum* dello studente, di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo l'accesso tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), la carta nazionale dei servizi o la carta d'identità elettronica, come previsto dall'articolo 64, commi 2-quater, 2-nonies e 3-bis, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Inoltre, al comma 2, si prevede che con apposito decreto di natura regolamentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, ferma restando l'autonomia delle università, i criteri in base ai quali è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi universitari con accesso a numero programmato a livello nazionale.

Infine, al comma 3, è previsto che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca - da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore legge, previo parere del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti universitari e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale - sono disciplinate le modalità per facilitare agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all'articolo 2 e per favorire il conseguimento di titoli finali doppi o congiunti, all'esito di corsi di studio integrati istituiti, sulla base di apposite convenzioni, da due istituzioni dell'AFAM o da università e istituzioni dell'AFAM, di cui almeno una italiana. La disposizione si applica



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

anche ai corsi delle Istituzioni AFAM non statali accreditati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

In via di prima applicazione e nelle more dell'adozione dei decreti attuativi, dal prossimo anno accademico, in linea con il contesto internazionale, la legge consente agli studenti di iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di studio presso le Università, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, e/o presso le Istituzioni dell'AFAM, sia italiane sia estere. Il tetto massimo di iscrizione sarà quindi di due contemporanei corsi di studio, non essendo ammesse iscrizioni multiple superiori a due.

Spetterà poi ai decreti attuativi, in corso di definizione, svolgere i principi della legge n. 33 del 2022, disciplinando le modalità e criteri per consentire agli studenti la doppia iscrizione contemporanea, con particolare riferimento ai corsi che richiedono la frequenza obbligatoria, ai corsi a numero programmato a livello nazionale, nonché per favorire il conseguimento di titoli finali doppi o congiunti.

Distinti Saluti

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianluca Cerracchio



Firmato digitalmente da
CERRACCHIO GIANLUCA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE